

Il regime dei debiti nella scissione non estende il sequestro del profitto dell'evasione

Il debito tributario è cosa diversa dai beni costituenti profitto dei reati tributari

/ Maurizio MEOLI

L'art. [2506-quater](#) comma 3 c.c., in materia di effetti della **scissione**, non può essere utilizzato ai fini del recupero del **profitto** di un reato tributario nella fase cautelare finalizzata alla confisca. Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. [50933](#), depositata ieri.

Nel caso di specie, a fronte di indagini per una serie di reati tributari perpetrati dall'amministratore di una società, si procedeva al sequestro di alcuni beni equivalenti al relativo profitto. Contro tale provvedimento si eccepeva come, essendo intervenuta una scissione della società nel cui contesto erano stati commessi i reati tributari, avrebbe dovuto prendersi in considerazione anche l'art. [2506-quater](#) comma 3 c.c., ai sensi del quale, ciascuna società è **solidalmente** responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. Ne sarebbe dovuta derivare l'utilizzazione – ai fini del sequestro del profitto **“diretto”** del reato, in funzione della successiva confisca – anche dei beni della società risultante dalla scissione e, in particolare, delle liquidità presenti sui relativi conti correnti.

Il Tribunale del Riesame riduceva nella sua portata il sequestro, non ravvisando gli estremi di una delle fattispecie contestate, ma lo confermava nella sostanza; e, soprattutto, respingeva l'applicabilità dell'art. [2506-quater](#) comma 3 c.c. in ragione del fatto che il profitto del reato, anche se di importo equivalente a un debito tributario, è una **cosa diversa**, ed è passibile di confisca (avente natura sanzionatoria) per le ragioni sancite dalle disposizioni penali che, senza possibilità di applicazione analogica, precisano anche quali siano i soggetti nei cui confronti è possibile intervenire, in forma diretta o per equivalente. La censura in questione veniva, quindi, ripresentata dinanzi ai Giudici di legittimità, invocando anche un contrasto con l'[art. 42](#) Cost., che tutela il diritto alla **proprietà privata**, e con l'[art. 1](#) del protocollo addizionale CEDU, secondo cui la privazione del diritto di proprietà deve essere effettuata alle condizioni di legge; contrasto determinato dal fatto che il sequestro preventivo era stato operato senza che fosse il giudice a individuare i beni da apprendere, ma affidando tale decisione agli organi deputati all'esecuzione del provvedimento.

Entrambi i profili del ricorso sono reputati infondati.

Come evidenziato in premessa, anche la Cassazione ritiene che l'art. [2506-quater](#) comma 3 c.c. non possa essere utilizzato ai fini del recupero, nella fase cautelare finalizzata alla confisca, del profitto di un reato tributario.

La responsabilità (solidale) per i “debiti” della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico – disegnata dalla disposizione civilistica in capo a ciascuna società coinvolta nell'operazione nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto – rappresenta una **“protrazione”** della responsabilità insorta quando la società implicitamente “esisteva” attraverso la società scissa, ovvero non aveva ancora giuridicamente soggettività alcuna. Questa responsabilità ha ad oggetto “debiti”. Laddove, nel caso del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non si effettua un'anticipazione cautelare della riscossione di un debito, ma una “stabilizzante **preservazione** cautelare dei beni” (così testualmente la Suprema Corte). Beni che – qualora in sede di merito il *fumus* del provvedimento cautelare dovesse trovare conferma, convertendosi in effettivo accertamento del reato – saranno confiscati a titolo di sanzione, in quanto “insiti nella sostanza criminosa”. Essi, infatti, costituiscono il profitto (o il prezzo) del reato tributario o comunque ne rappresentano un valore corrispondente.

Rispetto a tale situazione la norma del codice civile, nella sua considerazione del debito tributario, risulta **priva** di qualsiasi **pertinenza**. Il debito tributario è “altro” (*aliud*) rispetto alla confisca del profitto e alla sua anticipazione cautelare (il sequestro). Ciò – prosegue la Suprema Corte – risulta anche da un'interpretazione correttamente conservativa di un senso del secondo comma dell'[art. 12-bis](#) del DLgs. 74/2000, ai sensi del quale la confisca (anche per equivalente) dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato tributario “non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”. Tale previsione sarebbe del tutto **inutile e superflua** se il pagamento del debito all'Erario avesse già di per sé fatto venir meno i presupposti della confisca, ovvero se il recupero del debito tributario già di per sé integrasse la funzione di quest'ultima.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Cassazione sottolinea, innanzitutto, come, nella specie, si sia di fronte non a una confisca, con definitiva privazione della proprietà, ma a un sequestro, con una compressione del diritto di proprietà **solo provvisoria** e in correlazione con altri valori costituzionali che controbilanciano tale diritto e che costituiscono la base delle norme penali precettive (in particolare, l'[art. 53](#) Cost.). Il contestato modo di procedere, inoltre, è avallato dalla costante giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU. n. [10561/2014](#) e Cass. n. [1738/2015](#)).